ESONERO

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale nelle misura prevista dalla norma.
La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso.
L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale
Le istanze di esonero devono essere trasmesse tramite il portale COGEAPS

	Triennio 2014-2016	**Triennio 2017-2019**
ESONERO	Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero **NON saranno conteggiati** ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale	Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero **saranno** comunque **conteggiati** ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

ESENZIONE

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario
Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, indicate dalla normativa ECM.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esenzione *non saranno conteggiati* ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.
L*e istanze di esenzione devono essere trasmesse tramite il portale COGEAPS*

	Triennio 2014-2016	**Triennio 2017-2019**
ESENZIONE	Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di **4 crediti per ogni mese** nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di quanto previsto dalla Determina della CNFC del 17 luglio 2013. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esenzione NON saranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale	L'esenzione viene calcolata nella misura di **2 crediti ECM ogni 15 giorni** continuativi di sospensione dell'attività professionale. Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, indicate nel "Manuale per la formazione continua del professionista sanitario." Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esenzione NON saranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste dalla norma

Riferimenti normativi

- Triennio 2014/2016:

Determina della CNFC del 17 Luglio 2013

- Triennio 2017/2019:

Manuale della formazione continua del professionista sanitario del 6.12.2018 (parg. 3 e 4)